

2009 - 2014

Commissione per le petizioni

24.6.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1732/2009, presentata da D.R., cittadino italiano, su un prodotto

pensionistico della ex Banca 121

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si lamenta di un prodotto pensionistico emesso dall'ex Banca 121. Secondo il firmatario, il suo capitale rimane bloccato per un periodo di 30 anni, durante i quali egli è vincolato al versamento di un tasso d'interesse annuo del 6%, ricevendo, alla scadenza, un importo inferiore al capitale iniziale. In qualità di titolare del prodotto egli non ha alcuna possibilità di incidere sugli investimenti effettuati dalla banca con il capitale depositato ed è perciò costretto a sostenere i costi legati alla tenuta obbligatoria di un conto corrente presso la banca. Afferma che non è possibile recedere dall'accordo siglato con la stessa senza subire perdite economiche rilevanti e sostiene che numerosi altri clienti della banca si trovano nella sua stessa situazione. Malgrado numerose decisioni giudiziarie favorevoli, non è possibile rescindere il contratto che regola il prodotto in questione, che secondo il firmatario è fondato su una truffa. Il firmatario chiede pertanto al Parlamento europeo di insistere presso il governo italiano perché risolva il problema adottando norme volte a sanzionare le banche che commercializzano questo tipo di prodotti e provvedendo a che i clienti truffati possano recuperare i propri investimenti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 marzo 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 giugno 2010.

"Il firmatario sembra aver avuto alcuni problemi con il prodotto finanziario chiamato
"4 You" offerto da un istituto finanziario italiano. Egli sostiene che le clausole contrattuali del

CM\822474IT.doc PE445.608v01-00

Unita nella diversità

prodotto finanziario sono abusive e vengono applicate a scapito di un gran numero di consumatori che ne sono in possesso, in particolare per quanto riguarda le condizioni non eque previste per la risoluzione del contratto. Il firmatario fa riferimento a decisioni giudiziarie favorevoli che sarebbero state emesse dai tribunali nazionali su questo caso.

A livello europeo, i diritti dei consumatori rispetto alle clausole contrattuali abusive sono tutelati dalla direttiva 1993/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. La direttiva mira a evitare uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi dei consumatori, da una parte, e dei professionisti, dall'altra. Questo requisito generale è completato da un elenco di clausole che possono essere considerate abusive. Le clausole che vengono dichiarate abusive da un'autorità giudiziaria, da un tribunale o da un organo amministrativo nazionale ai sensi della direttiva non sono vincolanti per i consumatori. Inoltre la direttiva obbliga l'operatore a redigere le proprie clausole e condizioni standard in modo chiaro e comprensibile.

L'Unione europea non interviene tuttavia in merito alle politiche dei prezzi delle imprese, che sono soggette alle condizioni del libero mercato. La legislazione che mira a impedire agli operatori di imporre ai consumatori clausole contrattuali abusive non si applica quindi alla correttezza dei prezzi o ad altre clausole centrali. Per questo motivo, il tasso di interesse e il prezzo possono essere esclusi dal campo di applicazione dei regolamenti adottati ai sensi della direttiva in parola.

Le disposizioni che recepiscono la direttiva sulle clausole abusive nella legislazione italiana sono definite nel Codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206). La Commissione non è a conoscenza di eventuali lacune nelle modalità di recepimento e attuazione della direttiva in Italia.

Il firmatario sostiene che, malgrado le decisioni giudiziarie che avrebbero dichiarato abusive le clausole contrattuali, egli continua a essere vincolato da tali clausole. Tuttavia egli non riesce a dimostrare le proprie affermazioni.

La Commissione europea non può intervenire nelle controversie private. In seguito all'adozione della legislazione da parte dell'Unione europea, spetta agli Stati membri garantire che le rispettive normative nazionali siano conformi alla legislazione europea e che tali leggi vengano rispettate. Le autorità italiane competenti sono le sole a poter valutare se una clausola contrattuale è abusiva e viola i diritti dei consumatori ai sensi della direttiva.

Pertanto il firmatario dovrebbe mettersi direttamente in contatto con le autorità italiane indicate in appresso che sono responsabili della tutela dei consumatori. Tali autorità dovrebbero poter prendere le misure necessarie per far applicare la vigente normativa in materia di tutela dei consumatori.

Ministero per lo sviluppo economico, direzione generale per la concorrenza e la tutela dei consumatori Via Molise, 2 - 00187 Roma

Tel: +39 06 470 52 779 Fax: +39 06 470 52 898

E-mail: segreteria.dgcc@sviluppoeconomico.gov.it

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/"